

Memorandum di intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica italiano e l'Ufficio del Cancelliere federale austriaco (Bundeskanzleramt)

per lo scambio di impiegati federali austriaci con impiegati dell'amministrazione pubblica italiana

1. Con lo scambio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica italiano e l'Ufficio del Cancelliere federale austriaco, di seguito denominate "Parti", intendono favorire la formazione di impiegati del servizio pubblico italiano ed austriaco, familiari con l'amministrazione nei Paesi partner. I partecipanti allo scambio dovranno essere integrati, nell'ambito del soggiorno nel paese ospitante, nella maggior misura possibile nel lavoro dell'autorità ricevente (autorità amministrativa).
2. Lo scambio da posto di servizio a posto di servizio sarà possibile solo in casi d'eccezione. Ambedue le Parti si adopereranno per mettere a disposizione dei candidati posti di servizio idonei e corrispondenti alle loro aspettative ed esperienze. Dovrebbe possibilmente sussistere un equilibrio numerico tra impiegati inviati ed impiegati ricevuti. Ambedue le Parti intendono inviare annualmente circa cinque impiegati, preferibilmente appartenenti alle categorie d'impiego con formazione universitaria.
3. Da parte austriaca potranno candidarsi al programma di scambio gli appartenenti all'amministrazione federale. Dovranno aver esercitato, in linea di principio, un'attività pluriennale durante la quale avevano occasione di prendere decisioni responsabili. In ogni caso devono essere capaci di lavorare in lingua inglese ed avere almeno conoscenze base della lingua italiana.
4. Da parte italiana potranno candidarsi al programma di scambio gli impiegati dell'amministrazione centrale dello Stato. Dovranno aver esercitato, in linea di principio, un'attività pluriennale durante la quale avevano occasione di prendere decisioni responsabili. In ogni caso devono essere capaci di lavorare in lingua inglese ed avere almeno conoscenze base della lingua tedesca.
5. La durata dello scambio dovrà essere di almeno un mese. Il programma di scambio dovrà iniziare, in linea di principio, sempre nell'autunno di ogni anno.
6. La remunerazione degli impiegati continuerà ad essere garantita dalle autorità invianti. Le spese per i viaggi di servizio effettuati dall'impiegato per incarico

dell'autorità ricevente saranno sostenute dall'amministrazione ospitante.

7. Il programma sarà reso pubblico in Italia ogni anno dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in Austria dal Bundeskanzleramt.
8. Le Parti esamineranno regolarmente il successo dello scambio e si adopereranno per apportarvi miglioramenti in quanto indicati.
9. Il Memorandum sarà firmato in due esemplari dello stesso contenuto (in italiano e in tedesco). Ognuna delle parti riceverà un esemplare in lingua italiana ed uno in lingua tedesca. Esso sarà attuato dalla data della sua firma.

Data, *9 febbraio 2006*

Per l'amministrazione italiana

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della funzione pubblica

Federico Basilica

Avv. Federico Basilica

Capo del Dipartimento

Della funzione pubblica

per l'amministrazione austriaca

Ufficio del cancelliere Federale:

Emmerich Bachmayer

Mag. Emmerich Bachmayer

Capo della Sezione III – Servizi

pubblici e riforma amministrativa